

# Devi richiedere gli assegni familiari? Ti aiutiamo noi

A partire dal primo luglio 2019 è necessario rinnovare la richiesta per gli Assegni Nucleo Familiare, come già spiegato in precedenti articoli.

La novità introdotta dalla circolare INPS n.45 de 22/3/2019 è l'obbligo di inoltrare la richiesta esclusivamente in via telematica, direttamente all'INPS: quindi **non saranno più le aziende a fare da tramite tra i lavoratori e l'Ente, com'è accaduto fino ad ora.**

Per continuare a percepire gli assegni i diretti interessati avranno quindi due possibilità:

1. Richiedere il PIN per l'accesso al sito dell'INPS (o l'Identità Digitale SPID) e provvedere ad inserire la domanda in via telematica.
2. Effettuare la richiesta tramite un **Patronato**

Per agevolare i nostri iscritti abbiamo preso accordi con i Patronati **Inca** operanti in Provincia dell'Aquila, concordando **la raccolta direttamente sul posto di lavoro della documentazione necessaria**, la consegna al Patronato ed il successivo inoltro della domanda da parte dell'Inca, limitando al minimo i disagi per i lavoratori interessati.

Questi i documenti che gli interessati dovranno fornirci per consentire l'inoltro della domanda:

- Modelli CUD o **730** (preferibile) dell'anno 2019 – quindi con i redditi del 2018 – di tutti i componenti del nucleo familiare che lavorano.
- Copia fronte retro del documento d'identità del richiedente e copia dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare.

- Attestazione firmata dall'altro genitore che attesta di **non aver richiesto a sua volta l'erogazione di Assegni Familiari** (scarica il modello).
- Codice fiscale dell'Azienda presso la quale lavora il richiedente (va bene una fotocopia della busta paga, sulla quale è riportato).
- **Data del matrimonio** (per chi è sposato) e numero di cellulare del richiedente.
- Solo per i lavoratori che hanno la famiglia residente in un altro Paese convenzionato per l'Italia: copia del provvedimento INPS di autorizzazione.

Il servizio viene prestato **gratuitamente** a tutti gli iscritti alla CGIL. Per i non iscritti è comunque possibile accedervi, sostenendo un costo di € 20 come previsto dalla convenzione firmata dall'INPS con tutti i patronati.

Per informazioni potete rivolgervi ai Vostri rappresentanti in azienda o direttamente alla Segreteria Fisac:

Luca Copersini tel. 346 1493811

email [fisac.aq@abruzzo.cgil.it](mailto:fisac.aq@abruzzo.cgil.it)

**N.B.** Il Patronato inserirà le richieste nel giro di qualche giorno. Questo non comporterà perdite per i beneficiari perché, nel caso la richiesta venisse inoltrata successivamente al mese di luglio, in occasione del primo pagamento verranno corrisposti gli arretrati. Tuttavia, chi volesse assicurarsi l'inserimento della richiesta in tempi più rapidi può recarsi personalmente presso i Patronati Inca dotandosi dei documenti precedentemente elencati.

---

# Assegni per il nucleo familiare (ANF) 2019

Con la Circolare numero n. 45 del 22 marzo 2019, che riportiamo in calce, l'INPS ha fornito le **nuove modalità di presentazione della domanda** che, per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, dovrà essere inoltrata esclusivamente all'INPS ed in via telematica (in precedenza veniva presentata al datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP SR16").

Si trasmettono in allegato anche le nuove tabelle delle fasce di reddito per l'erogazione degli assegni familiari valide per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

## Assegni per il nucleo familiare:

Di cosa si tratta	L'ANF è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti ed i pensionati che <b>viene erogato su richiesta annuale del lavoratore in via telematica all'INPS</b>
-------------------	---

Chi ha diritto  
alla  
corresponsione  
dell'assegno ed in  
quale misura  
**NB:** si raccomanda  
di verificare  
sempre la propria  
situazione  
familiare rispetto  
alle tabelle **e non  
dare per scontato  
che non si ha  
diritto alla  
corresponsione  
dell'ANF**

Il diritto e la misura dell'assegno dipendono dal **numero dei componenti, dalle caratteristiche e dal reddito del nucleo familiare.**

Per avere diritto alla corresponsione occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Il reddito da prendere a riferimento è cumulativamente quello del richiedente e quelli di tutti gli altri componenti del nucleo familiare validi ai fini IRPEF dell'anno precedente.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori ad € 1.032,92 (ad esempio gli interessi maturati su depositi, titoli ecc.).

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno del nucleo familiare stesso.

L'attestazione del reddito del nucleo familiare è effettuata con autocertificazione (all'interno della procedura di presentazione della domanda)

\*\*\*

Per l'erogazione dell'assegno, in presenza ovviamente dei prescritti requisiti, si dovrà fare riferimento al reddito familiare complessivo dell'anno 2018 ed alle relative tabelle INPS.

Composizione del nucleo familiare ai fini dell'ANF

- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  - i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione da parte dell'INPS;
  - i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione da parte dell'INPS;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione da parte dell'INPS;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione da parte dell'INPS.

<p>Termini di presentazione della domanda</p>	<p>Dal 1° luglio di <b>ogni anno</b> <u>in via telematica all'Inps</u> a valere per il periodo 1° luglio dell'anno corrente fino al 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso in cui negli anni passati non si sia presentata domanda per l'ANF e se ne aveva diritto, <b>è possibile recuperare fino a 5 anni di arretrati</b> inserendo sul portale INPS le relative domande per ogni anno. Ogni domanda deve essere debitamente compilata con i dati relativi al nucleo familiare ed ai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno di riferimento.</p>
<p>Chi paga l'ANF</p>	<p>L'assegno viene erogato in busta paga. E' tuttavia possibile richiederne il pagamento in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione.</p>
<p>Casi particolari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di <b>variazione del nucleo familiare</b> cambiano i parametri di riferimento per il calcolo e l'erogazione dell'assegno ed è necessario quindi segnalare la variazione all'INPS.</li> <li>• Per il personale a <b>part time</b> l'assegno spetta in misura intera se l'orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, vengono riconosciuti tanti assegni quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata</li> </ul>

La FISAC-CGIL in azienda e gli uffici del patronato INCA CGIL della tua città sono a disposizione per verificare la singola

posizione e fornire consulenza e supporto per la presentazione telematica della domanda.

**Contatta quindi il tuo rappresentante sindacale Fisac-CGIL in  
azienda o rivolgiti**

**ad un PATRONATO INCA CGIL**

**(<http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx>) per  
effettuare la domanda in via telematica**

---

In allegato:

- La circolare INPS n. 45 / 2019
- Le tabelle reddituali (aggiornate) – **Si ricorda che le tabelle reddituali sono 13, per le varie casistiche previste, ogni lavoratore deve fare riferimento a quella che corrisponde alla situazione del suo nucleo familiare.**

Scarica il volantino: FisacInforma – ANF 2019

---

---

## **Assegni familiari: le novità dal 1 Aprile 2019**

**Assegno per nucleo familiare. Domande online per dipendenti privati non agricoli.**

A decorrere dal **1° aprile 2019** le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Lo ha comunicato l'Inps nella circolare n. 45 del 22 marzo scorso, precisando che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), a decorrere dal 1° aprile devono essere presentate esclusivamente all'INPS.

Le richieste già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al successivo paragrafo 4.2.

Le domande presentate in via telematica all'Inps, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori agricoli a tempo indeterminato la domanda di Assegno per il nucleo familiare

continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

Contatta il tuo rappresentante sindacale in azienda o il PATRONATO INCA CGIL per tutti i dettagli.

**FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo**

Circolare INPS numero 45 del 22-03-2019

---

## **Assegni per il Nucleo Familiare 2018: è il momento della domanda annuale**

Con la Circolare numero n. 68 dell' 11 maggio 2018, che riportiamo in calce, l'INPS ha pubblicato le tabelle delle fasce di reddito per l'erogazione degli assegni familiari valide per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019

Dalla circolare INPS stessa si evince che, essendo la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2016 e l'anno 2017 pari a +1,1 per cento, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.

<i>Di cosa si tratta</i>	<p>L'ANF è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti ed i pensionati che <b>viene erogato su richiesta annuale del lavoratore alla propria azienda</b> utilizzando il modello INPS ANF/DIP SR16 (allegato alla presente o scaricabile dal sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>
--------------------------	---

*Chi ha diritto  
alla  
corresponsione  
dell'assegno ed in  
quale misura*  
**NB:** *si raccomanda  
di verificare  
sempre la propria  
situazione  
familiare rispetto  
alle tabelle e non  
dare per scontato  
che non si ha  
diritto alla  
corresponsione  
dell'ANF*

Il diritto e la misura dell'assegno dipendono dal **numero dei componenti, dalle caratteristiche e dal reddito del nucleo familiare.**

Per avere diritto alla corresponsione occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Il reddito da prendere a riferimento è cumulativamente quello del richiedente e quelli di tutti gli altri componenti del nucleo familiare validi ai fini IRPEF dell'anno precedente.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori ad € 1.032,92 (ad esempio gli interessi maturati su depositi, titoli ecc.).

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno del nucleo familiare stesso.

L'attestazione del reddito del nucleo familiare è effettuata con autocertificazione (all'interno del modello di domanda)

\*\*\*

A partire dall'1/7/2018, per l'erogazione dell'assegno, in presenza ovviamente dei prescritti requisiti, si dovrà fare riferimento al reddito familiare complessivo dell'anno 2017 ed alle relative tabelle INPS.

*Composizione del nucleo familiare ai fini dell'ANF*

- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione da parte dell'INPS;
  - i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione da parte dell'INPS;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione da parte dell'INPS;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione da parte dell'INPS.

<p><i>Termini di presentazione della domanda</i></p>	<p>Dal 1° luglio di <b>ogni anno</b> su apposito modello Inps SR16 a valere per il periodo 1° luglio dell'anno corrente fino al 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso in cui negli anni passati non si sia presentata domanda per l'ANF e se ne aveva diritto, <b>è possibile recuperare fino a 5 anni di arretrati</b> presentando all'attuale datore di lavoro, un modello SR16 per ogni anno; questo deve essere debitamente compilato con i dati relativi al nucleo familiare ed ai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno di riferimento.</p>
<p><i>Chi paga l'ANF</i></p>	<p>L'assegno viene erogato in busta paga. E' tuttavia possibile richiederne il pagamento in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione compilando un apposito quadro del modulo INPS che prevede anche l'indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.</p>
<p><i>Casi particolari</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di <b>variazione del nucleo familiare</b> cambiano i parametri di riferimento per il calcolo e l'erogazione dell'assegno ed è necessario quindi segnalare la variazione all'azienda</li> <li>• Per il personale a <b>part time</b> l'assegno spetta in misura intera se l'orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, vengono riconosciuti tanti assegni quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata</li> </ul>

Consulta i rappresentanti della FISAC CGIL in azienda, o contatta gli uffici del

Patronato INCA CGIL della propria città per verificare la tua specifica situazione e ricevere consulenza e supporto per l'eventuale compilazione della modulistica prevista per la richiesta degli assegni in questione, con particolare riferimento alle domande che richiedono preventiva autorizzazione da parte dell'INPS.

### **FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo**

Allegati:

- ANF – Circolare numero 68 dell'11/5/2018
  - Allegato alla circolare INPS – Tabelle assegni famliari
  - Modello SR16 richiesta ANF lavoratori dipendenti
  - Modello ANF 42 – SR03
- 

# **Assegni Familiari: le nuove tabelle dal 1° luglio 2018**

Circolare INPS n. 68 dell'11/5/2018

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è pari a +1,1 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1°

luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Strutture territoriali dell'Istituto sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

All. Tabelle

---

## **Assegni familiari 2017 – 2018**

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

L'importo dell'ANF è stabilito in misura diversa in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare e in relazione anche al reddito complessivo familiare. Hanno diritto a fruire dell'ANF tutti i lavoratori dipendenti, disoccupati, i lavoratori in mobilità, i cassintegrati, i soci di cooperative, i pensionati e i parasubordinati.

L'ANF viene erogato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

La legge stabilisce un termine di prescrizione del diritto all'ottenimento dell'Assegno: esso può cioè essere richiesto anche per un periodo antecedente ma comunque non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. E' quindi consigliabile comunque effettuare la domanda tempestivamente.

La presentazione della domanda deve essere effettuata con apposito modello rilasciato dall'INPS (o dall'Istituto competente). I redditi presi a riferimento sono quelli dell'anno precedente la data di inizio dell'erogazione.

Di seguito i links alla Circolare INPS ed alle tabelle aggiornate

**Circolare INPS 87 – 2017**

**Tabelle con i limiti di reddito**